

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, DELLA PORTA e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

#### Applicazione di un dispositivo automatico di emergenza sugli autoveicoli ai fini della sicurezza autostradale

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo dover proporre il presente disegno di legge che già fu presentato nel corso della VII legislatura. Tutti coloro che seguono quotidianamente le cronache dei giornali hanno avuto modo di rilevare come, non poche volte, avvengano incidenti con automezzi per cause non imputabili al conducente, ma provocate da fatti meccanici o tecnici.

Una di tali cause, le cui conseguenze sono certamente fra le più gravi perchè possono coinvolgere non soltanto il mezzo su cui si verifica il fatto, ma anche altri mezzi circolanti nello stesso spazio, è l'improvvisa inefficienza del dispositivo elettrico di illuminazione durante la circolazione notturna.

Il trovarsi a percorrere in auto una strada prima illuminata dai normali fari della macchina e poi, all'improvviso, immersa in un buio che, per il lento adattamento dell'occhio alle variazioni luminose, appare più intenso di quello reale, pone in essere una situazione di pericolo che, malgrado ogni ragionevole prudenza di chi guida, è fonte di gravissime conseguenze per il mezzo e le persone direttamente interessate e per gli altri mezzi che si trovano a passare nello stesso posto alla medesima ora.

Com'è noto, l'inefficienza dei dispositivi di illuminazione può essere conseguenza di guasti nei circuiti dell'impianto elettrico che, sebbene provvisto di valvole di protezione, presenta tuttavia, nella parte generale del circuito non corredata da tali elementi di sicurezza, parti in cui l'eventuale contatto a massa può provocare la disalimentazione di tutti gli utilizzatori e, in particolare, di entrambi i proiettori.

Anche il semplice allentamento dei morsetti di alimentazione dei poli della batteria, come altre possibili interruzioni di corrente in vari punti di questa parte generale, costituisce un'eventualità che determina la improvvisa inefficienza dell'impianto di illuminazione, senza possibilità di intervento da parte dei dispositivi di protezione e, quindi, senza possibilità di inserimento automatico di un'illuminazione ausiliaria, sia pure attenuata e temporanea.

Se diamo uno sguardo alle statistiche, constatiamo che molti degli incidenti si sono verificati per guasto all'impianto elettrico, anche se non siamo in grado di conoscere il numero esatto di questi, essendo certi incidenti talora considerati inspiegabili.

Il problema dell'improvvisa inefficienza dei dispositivi di illuminazione nella circolazione notturna è dunque un problema che una politica realistica della sicurezza della circolazione non può assolutamente ignorare.

Occorre qui dare atto come l'Amministrazione dei trasporti si sia premurata, attraverso il proprio Centro superiore ricerche e prove della Direzione generale della motorizzazione civile, di esaminare le varie iniziative intraprese al fine di aumentare la sicurezza della circolazione e, in particolare, della marcia notturna, compromessa, fra l'altro, dall'improvviso guasto nell'impianto di illuminazione.

È parimenti necessario, per contro, sottolineare come ogni iniziativa da parte di privati ed ogni benevola disposizione da parte degli organi tecnici di controllo trovi ostacolo nelle disposizioni che attualmente normalizzano gli impianti di illuminazione che equipaggiano gli autoveicoli. Infatti, in base alle norme fin qui codificate, nessun automezzo potrebbe avere segnali luminosi diversi da quelli prescritti.

Allo scopo, quindi, di eliminare tale grave impedimento nella scorsa legislatura fu presentato il disegno di legge n. 2081 al fine

di rendere obbligatoria l'applicazione ad ogni veicolo a motore di un dispositivo di illuminazione di emergenza, capace di intervenire automaticamente in caso di improvvisa inefficienza dell'impianto di servizio.

Tale provvedimento non venne mai esaminato ed oggi, che la situazione del traffico è ancora più delicata, riproponiamo all'esame del Parlamento l'allegato disegno di legge che tende a rendere obbligatorio il dispositivo di sicurezza di cui sopra.

Esso consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si intende rendere obbligatoria l'applicazione ad ogni veicolo a motore (con esclusione dei ciclomotori e dei motocicli) di un dispositivo di illuminazione di emergenza, automaticamente intervenente in caso di improvvisa inefficienza dell'impianto di servizio.

All'articolo 2, si autorizza il Ministero dei trasporti ad emanare un'apposita normativa tecnica che determini i requisiti fondamentali richiesti per tale dispositivo e ne riconosca specificatamente e caso per caso la validità.

All'articolo 3 viene stabilito che il Ministero dei trasporti dovrà stabilire i tempi tecnici per l'applicazione della legge stessa.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli automezzi di qualunque tipo (esclusi ciclomotori e motocicli), costruiti o immatricolati e circolanti in Italia, dovranno essere dotati di un dispositivo luminoso di emergenza che risponda ai seguenti requisiti essenziali:

a) entri in funzione autonomamente ed immediatamente nel caso in cui si verifichi una improvvisa inefficienza nel normale impianto di servizio;

b) garantisca una visibilità sufficiente e continua per il tempo ritenuto tecnicamente necessario a controllare la marcia del veicolo in movimento, senza provocare abbagliamenti;

c) abbia un costo limitato, in relazione al valore dell'automezzo, e sia facilmente applicabile anche sugli automezzi già circolanti.

## Art. 2.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad emanare le opportune norme tecniche in base alle quali il dispositivo di sicurezza viene riconosciuto rispondente ai requisiti fondamentali richiesti dalla presente legge e possa perciò essere applicato sugli autoveicoli.

Ogni dispositivo, che non abbia il riconoscimento specifico del Ministero dei trasporti, non può essere applicato.

## Art. 3.

Con apposito decreto il Ministero dei trasporti stabilirà i tempi di applicazione della presente legge, a partire in ogni caso da non oltre sei mesi dalla pubblicazione della medesima.